

STATUTO

BET SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERMO FM VIALE TRENTO 136

Numero REA: FM - 268769

Codice fiscale: 90048320445

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2025 - Statuto completo;	2
---	---

Allegato "B" al n.16056 della Raccolta

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO PRIMO - È costituita la società cooperativa a mutualità prevalente denominata **"BET Società cooperativa sociale"**. Società retta dalle norme in materia di società cooperative nonché in materia di società a responsabilità limitata.

ARTICOLO SECONDO - La società cooperativa ha **sede** legale a **FERMO** (FM).

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci. L'organo amministrativo può istituire, variare e sopprimere uffici, succursali, agenzie, rappresentanze e punti operativi di qualsiasi genere **sia in Italia che all'estero**, con la sola eccezione della sede legale e delle sedi secondarie, la cui competenza è riservata esclusivamente all'assemblea straordinaria.

ARTICOLO TERZO - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060. La società potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea, così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del termine sempre per deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO QUARTO - **Oggetto** - La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare si propone di:

- la promozione dell'integrazione sociale e dello sviluppo integrale della persona, avendo particolare attenzione ai minori a quanti versano in condizioni di malattia, di emarginazione e di vulnerabilità;
- la prevenzione dei fenomeni anche attraverso un'azione di denuncia e di lotta alle cause economiche, sociali, culturali, che sono all'origine del disagio e della emarginazione e che ostacolano l'effettiva partecipazione democratica alla vita sociale di ogni persona;
- la rimozione degli ostacoli alla salute fisica e psichica delle persone e al pieno sviluppo della loro personalità, nel rispetto della cultura, dei valori e dello spirito creativo di ciascuno;
- l'impegno a partecipare allo sviluppo di una rete integrata e diversificata di servizi, con la possibilità di svolgere attività di educativa territoriale;
- la promozione di un rinnovamento culturale nei confronti del bambino e dei minori in genere, secondo un sistema di educazione permanente, che si può articolare in corsi di aggiornamento, seminari, incontri di studio e la pubblicazione

di testi per l'informazione e la formazione.

3.2 L'Associazione propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività:

a. organizzazione ed erogazione di prestazioni dirette in ambito sociale e sanitario, anche attraverso la gestione stabile o temporanea, per conto proprio, di:

- centri residenziali di accoglienza per minori, tossicodipendenti, ex detenuti, ragazze madri, immigrati, malati di AIDS, persone con disagio psichico e mentale, e comunque per quanti abbiano bisogno di accoglienza e assistenza, con finalità di socializzazione a inserimento scolastico e lavorativo, anche con disponibilità per pronta accoglienza temporanea per emergenze di tipo familiare o per sollevare la famiglia per periodi di tempo limitato, in strutture messe a disposizione da enti pubblici, da associazioni, da privati o da altri che condividono lo scopo dell'associazione;

- centri di servizi diurni per le stesse persone e con le stesse finalità descritti al punto precedente;

- servizi di inserimento, reinserimento ed accompagnamento all'autonomia sociale, scolastica e lavorativa di persone vulnerabili;

- stipula di convenzioni con Enti Locali, Aziende Sanitarie Locali, Ministeri e altre organizzazioni pubbliche e private per l'accoglimento di persone vulnerabili in centri e servizi descritti ai precedenti punti;

c. adozione e affidamento di minori italiani e stranieri;

d. assistenza alle famiglie dei minori in difficoltà;

e. collaborazione a vario titolo, previa precise convenzioni, con le istituzioni scolastiche e le organizzazioni nazionali ed estere per l'ospitalità di bambini stranieri vittime di calamità, eventi bellici o emergenze di carattere sociale di rilevanza collettiva;

f. sensibilizzazione e animazione della comunità locale, regionale e nazionale, al fine di renderla sensibile, consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno;

g. promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

h. promozione, organizzazione e gestione di corsi, convegni, seminari, dibattiti di preparazione e aggiornamento per introdurre o approfondire tematiche legate alle finalità statutarie;

i. altre attività direttamente connesse alle precedenti necessarie al perseguimento delle finalità statutarie.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni mobili e immobili; fare contratti o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Nello svolgimento di tali attività, l'Associazione si propone

di cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche o private, che operano con analoghi scopi in Italia o all'estero, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e di cooperazione anche con espressioni del volontariato.

Le attività dell'Associazione, descritte nel presente articolo, rientrano nei settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria, 5) formazione, 10) tutela dei diritti civili menzionati alla lettera a) dell'Art. 10 comma 1 del D.Lgs. 460/97; l'Associazione non potrà svolgere attività diverse da esse, a eccezione di quelle alle stesse direttamente connesse, e accessorie, nei limiti stabiliti dal D.L.vo n. 460 del 4.12.1997.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione opera prevalentemente nel **territorio italiano** ma potrà agire anche all'estero.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO QUINTO - Soci

(Soci operatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere ammessi a soci operatori:

- i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18 (diciottesimo) anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;
- le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/1991, che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) di tutti i lavoratori della cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo;
- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza atti-

nenti alla natura dei servizi prestati dalla cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/1991.

Detti **soci cooperatori**, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/2001, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche soggetti i cui interessi siano coerenti con l'attività della cooperativa.

5.5 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

(Categoria speciale di soci cooperatori)

5.7 **L'organo amministrativo può deliberare**, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

5.8 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.5.7, l'organo amministrativo può ammettere alla **categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici**, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

5.9 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.5.7, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei **soci speciali** coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

5.10 La **delibera di ammissione del consiglio di amministrazione**, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano

le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

5.11 Ai **soci speciali** può essere erogato il ristorno, previsto dallo statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale di di inserimento nell'impresa cooperativa.

5.12 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

5.13 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

5.15 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2922 e 2545 bis del codice civile.

5.16 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

5.17 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

5.18 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci operatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo ammini-

strativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

(Soci volontari)

Ai sensi dell'all'art. 2 Legge 381/1991, possono essere ammessi come **soci volontari** coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore ad Euro 30,00 (trenta) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere **il Consiglio di Amministrazione**, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi previsti in sede di ammissione per le altre categorie; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa e il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

(Soci sovventori)

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché

le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai **soci finanziatori** si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 l. n. 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale denominata **Fondo per il potenziamento aziendale**.

Ogni socio deve sottoscrivere almeno una quota pari a Euro 100,00 (cento).

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Pertanto, il socio che intenda trasferire le proprie quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

ARTICOLO SESTO - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo **domanda scritta** che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al

limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO SETTIMO - Il socio cooperatore deve sottoscrivere e versare l'importo della quota sociale sottoscritta nei termini indicati dall'articolo sedicesimo del presente Statuto, nonché l'eventuale sovrapprezzo e la tassa di ammissione e deve prestare la sua opera, in relazione alle capacità professionali possedute, ovunque l'interesse obiettivo della società lo richieda. I soci cooperatori hanno diritto, in proporzione alla qualità ed alla quantità dell'attività lavorativa prestata, ad un compenso che dovrà essere determinato, con apposito regolamento interno approvato da tutti i soci, in relazione al risultato economico dell'esercizio.

ARTICOLO OTTAVO - Il socio ammesso è obbligato all'osservanza del presente Statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dall'organo amministrativo. L'organo amministrativo,

accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 6° e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'art. 6°, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 9 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO NONO - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo ventinovesimo, anche in misura inferiore ai so-

ci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo decimo del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo dodicesimo del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8°. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo dodicesimo.

ARTICOLO DECIMO - I soci cooperatori cessano di far parte della società per recesso, esclusione, morte.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile, il recesso è consentito al socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nelle condizioni di partecipare all'attività della società;
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, alla chiusura dell'esercizio successivo. Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che, a norma di legge o del presente Statuto, le-

gittimino il recesso.

ARTICOLO UNDICESIMO - L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a contribuire agli scopi dell'impresa sociale.

ARTICOLO DODICESIMO - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può essere escluso:

- 1) quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società e si renda moroso nei pagamenti ad essa comunque dovuti; in questi casi il socio deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a soddisfare i propri obblighi. L'esclusione può aver luogo soltanto quando è trascorso un mese da detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- 2) quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento interno oppure le deliberazioni dell'organo amministrativo; anche in questi casi il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a conformarsi a tali disposizioni e deliberazioni e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente;
- 3) quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare gli interessi della cooperativa;
- 4) quando sia dichiarato fallito, messo in liquidazione, anche coatta amministrativa, abbia presentato domanda di concordato preventivo o quando abbia cessato di fatto l'attività che lo aveva reso idoneo ad essere socio della cooperativa;
- 5) quando abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- 6) quando nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 7) quando l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- 8) quando venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo sesto, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo. La deliberazione di esclusione sarà presa dall'organo amministrativo ed avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro dei soci, da effettuarsi a cura dell'organo amministrativo.

ARTICOLO TREDICESIMO - Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo nono.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO - In qualsiasi caso di perdita della

qualità di socio, ivi compreso il caso dell'esclusione, la liquidazione della quota sociale sarà effettuata mediante la restituzione del valore nominale della quota posseduta ed eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi articoli trentunesimo e ventinovesimo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio del quale si verifica l'evento, dedotte le eventuali somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo e restando in ogni caso esclusi qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale esistente. Il socio cooperatore receduto, escluso o dichiarato decaduto e gli eredi o legatari del socio cooperatore defunto hanno altresì diritto al rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli ventinovesimo può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

In ogni caso, dal giorno in cui è avvenuto il recesso o l'esclusione, i soci receduti o esclusi rispondono per due anni verso la cooperativa dei pagamenti o dei conferimenti non versati.

ARTICOLO QUINDICESIMO - In caso di morte del socio, il rimborso agli eredi della quota dallo stesso effettivamente versata si effettua nei termini e con le modalità previste dal precedente articolo. Gli eredi possono subentrare nel rapporto sociale, delegando uno di essi quale rappresentante, sempreché in possesso dei requisiti per l'ammissione a socio. Tale diritto dovrà essere esercitato entro novanta giorni dal decesso, presentando apposita domanda all'organo amministrativo che delibera sulla prosecuzione o meno, con gli eredi, del rapporto sociale.

ARTICOLO SEDICESIMO - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute, neppure ad altri soci, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, fatto salvo, in mancanza della suddetta autorizzazione, il diritto del socio cooperatore di recedere dalla società. Il versamento delle quote sociali, delle quote di sovvenzione e del sovrapprezzo da parte dei soci cooperatori potrà essere effettuato in un'unica soluzione o ratealmente nei termini stabiliti dall'assemblea dei soci. Le stesse modalità devono essere osservate anche in caso di aumento del capitale sociale disposto dall'assemblea.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO DICIASSETTESIMO - Gli organi della società sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Sindaci o il Revisore, se ricorrono le ipotesi previste dall'art. 2448-9 del c.c..

ARTICOLO DICIOTTESIMO - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO DICIANNOVESIMO - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni, nei casi previsti dalla legge, per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere altresì convocata:

- a) per la nomina delle **cariche sociali**;
- b) per stabilire il compenso ai sindaci o Revisore, se nominati;
- c) per l'approvazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e ammodernamento aziendale, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
- d) per l'approvazione dei programmi di emissione di azioni di partecipazione cooperativa e la verifica dello stato di attuazione;
- e) l'approvazione della costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, aprendoli alla sottoscrizione dei soci sovventori;
- f) per l'eventuale emanazione di regolamenti interni;
- g) per aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- h) per trattare ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno di pertinenza dell'assemblea.

ARTICOLO VENTESIMO - L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata, sul trasferimento della sede legale e delle sedi secondarie, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO VENTUNESIMO - L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale se esistente. La convocazione dell'assemblea deve essere fatta nella sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, e comunicata, a mezzo affissione nella sede sociale, con elenco delle materie da trattare, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso dovrà essere indicata la data di una eventuale seconda convocazione che, però, potrà aver luogo solo dopo 24 ore dalla prima. In aggiunta a quanto previsto dal primo comma, si potranno utilizzare altri mezzi e forme di avviso di convocazione al fine di garantire a tutti i soci la conoscenza della data e dell'oggetto della convocazione

stessa, almeno otto giorni prima della data fissata, a mezzo e-mail, fax o simili.

ARTICOLO VENTIDUESIMO - Le assemblee sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino in proprio o per delega la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati.

ARTICOLO VENTITREESIMO - Possono intervenire all'assemblea con diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. In caso di malattia o di altro legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio che non sia amministratore o dipendente della cooperativa o sindaco, ma che abbia diritto di voto, mediante delega scritta che dovrà essere menzionata nel verbale e conservata agli atti della cooperativa. Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe.

ARTICOLO VENTIQUATTRESIMO - Ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota da lui posseduta. Il diritto di voto spetta ai soci che siano iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori, in relazione ai conferimenti posseduti, non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Se il numero dei voti spettanti complessivamente ai soci sovventori supera un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, si applica un coefficiente rettificativo tale per cui i voti dei soci sovventori risultino comunque essere pari a un terzo dei voti assembleari.

ARTICOLO VENTICINQUESIMO - I verbali delle assemblee dovranno essere trascritti sull'apposito libro.

ARTICOLO VENTISEIESIMO - La cooperativa è amministrata da un **consiglio di amministrazione** composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. **Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.** Le decisioni dell'organo amministrativo, salvi i casi in cui è prevista la deliberazione in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consulta-

zione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 7 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze dell'organo amministrativo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro dei verbali degli amministratori.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. L'organo amministrativo deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisiti-

to della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Nel consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio in caso di sua assenza o impossibilità al vicepresidente.

ARTICOLO VENTISETTESIMO - La nomina del collegio sindacale è facoltativa, salvo si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c.. Se nominato il Collegio sindacale si compone e opera ai sensi di legge ed esercita il controllo contabile.

ARTICOLO VENTOTTESIMO - In alternativa al Collegio sindacale, il controllo contabile può essere esercitato da un revisore, nominato e operante ai sensi della disciplina dettata per le società per azioni.

TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI - RISTORNI

ARTICOLO VENTINOVESIMO Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto,

ARTICOLO TRENTESIMO - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-

mento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e la quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

Non si applicano le norme del presente articolo quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da apposito regolamento, provvede a distribuire fra i soci, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo, il ricavato delle vendite dedotti i costi direttamente o indirettamente riferibili alla gestione o alle gestioni caratteristiche della cooperativa.

TITOLO V - PATRIMONIO

ARTICOLO TRENTUNESIMO - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da:
 - a) un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di **Euro 100,00 (cento)**;
 - b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo;
- 2) dal fondo di riserva ordinario nel quale confluisce l'eventuale sovrapprezzo versato in sede di costituzione e/o ammissione;
- 3) da fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 4) da riserve da rivalutazione;
- 5) dal fondo di riserva indivisibile ex art. 12 legge 904/1977;
- 6) da altre riserve, nelle quali confluisce l'eventuale tassa di ammissione;
- 7) da utile o perdite portate a nuovo;
- 8) da utile o perdita d'esercizio.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere ripartiti fra i soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO TRENTADUESIMO - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo ventinovesimo e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) a eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo ventinovesimo
- e) a eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) a eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo trentunesimo;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo diciannovesimo.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

ARTICOLO TRENTATREESIMO - In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori, qualora deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera f).

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO TRENTAQUATTRESIMO - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ARTICOLO TRENTACINQUESIMO - In caso di cessazione della cooperativa, l'Assemblea dei soci potrà, devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale versato dai soci ed eventualmente rivalutato al fondo mutualistico istituito dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale; qualora la cooperativa aderisca ad una associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta i sensi dell'art.5 del D.L.C.P.S. 1977/47 e che abbia costituito un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della L. 59/92, il patrimonio della cooperativa, dedotte le somme di cui al precedente comma di questo articolo, dovrà essere devoluto al fondo mutualistico, ai sensi del comma quinto dell'art. 11 della citata legge 59/92;

ad altre cooperative aventi scopi mutualistici individuate

dall'Assemblea della presente cooperativa.

In caso di controversia decide il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO TRENTASEIESIMO - Per meglio disciplinare il funzionamento interno della società, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea.

Firmato: Pimpinicchi Rita

Alessandra Bargoni

Alessandro Mori Notaio

21 di 21